



Comune di Sant'Andrea Frius

-Provincia del Sud Sardegna -

UFFICIO DEL SINDACO

Sant'Andrea Frius, 04.09.2021



ORDINANZA

N° 9 DEL 2021

IL SINDACO

(in forza dei poteri dalla legge attribuitigli)

PREMESSO che lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili dal COVID19 disposto dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, prorogato con provvedimenti successivi, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105;

VISTI:

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla Legge 22 - maggio 2020, n. 35;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74;
- il Decreto - Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;

VISTA la comunicazione dell'ATS – Dipartimento di Prevenzione zona Sud Sardegna dalla quale si evince che la situazione dei casi di positività nel territorio comunale sono in calo e non si rilevano ulteriori contagi;

RITENUTO necessario continuare ad adottare, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare la diffusione del virus ed a circoscrivere il diffondersi del contagio;

RICHIAMATO l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede la competenza del Sindaco in relazione all'emissione di ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

RICHIAMATA l'ordinanza nr. 7 del 25.08.2021 con la quale sono state emanate, al fine di contrastare l'evoluzione della situazione epidemiologica, delle restrizioni quali: la sospensione di tutte le manifestazioni, il divieto di assembramento e l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, a decorrere dalla data del **04 settembre 2021** e fino al **12 settembre 2021**:

1. **Sono sospese tutte le manifestazioni** e iniziative pubbliche di qualsiasi natura (culturali, ludiche, sportive, ricreative) svolte in luoghi chiusi o all'aperto;
2. **Divieto** di ogni forma di assembramento nelle strade o piazze e in tutti i luoghi aperti al pubblico nonché negli spazi al chiuso e nelle aree adiacenti agli esercizi commerciali;
3. **L'utilizzo obbligatorio** dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Comune di Sant'Andrea Frius

RACCOMANDA

il rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto di uscire di casa alle persone nelle seguenti condizioni:

- Sottoposti a quarantena;
- In presenza di sintomi di infezione respiratoria;
- In presenza di febbre superiore ai 37,5°;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia:

- Pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- Sia trasmesso per gli adempimenti di competenza al:
- ATS Sardegna – ASSL Cagliari – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Dolianova;
 - Comando Stazione Carabinieri di Sant'Andrea Frius;
 - Comando di Polizia Locale – Unione dei Comuni del Gerrei;
 - Ai titolari delle attività di somministrazione e di pubblici esercizi.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sulla ottemperanza del presente provvedimento.

E' comunque fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 4 del Decreto - Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in combinato disposto con l'articolo 2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14luglio2020 n.74 i trasgressori del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché**, ove ne ricorrano i presupposti, con le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

